

(Codice interno: 366175)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 294 del 13 marzo 2018

Approvazione di uno schema di convenzione con gli Uffici giudiziari del Veneto per l'utilizzo di lavoratori in attività socialmente utili. D.Lgs. 150/2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si approva uno schema di convenzione con gli Uffici giudiziari del Veneto per poter destinarvi lavoratori per lo svolgimento di Attività Socialmente Utili (ASU).

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Il D.lgs. 1 dicembre 1997 n. 468, abrogato dal D.Lgs. n. 150/2015, aveva previsto la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di utilizzare nello svolgimento di attività socialmente utili (ASU) i lavoratori percettori dell'indennità di mobilità e iscritti nella relativa lista oppure i lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore. La Pubblica Amministrazione utilizzatrice non era tenuta a corrispondere ai lavoratori impiegati fino a 20 ore settimanali alcun importo integrativo rispetto a quanto già viene corrisposto dall'Istituto previdenziale. L'unica spesa a carico degli utilizzatori riguardava le coperture assicurative, INAIL e responsabilità civile verso terzi.

Il D.lgs. n. 150/2015, che ha dettato in materia una nuova disciplina, ha tuttavia previsto, all'art. 26 in via transitoria, l'applicazione della disciplina previgente, nelle more dell'approvazione da parte dell'Agenzia nazionale per le politiche attive (ANPAL) dello schema di convenzione quadro per l'impiego di lavoratori in ASU.

L'attività socialmente utile è una politica attiva del lavoro finalizzata prevalentemente al mantenimento delle competenze del lavoratore. Di recente vi è stata una certa difficoltà nell'attivazione di tali percorsi, riconducibile al fatto che, per effetto della Legge n. 92/2012 (nota come "legge Fornero"), dal 1 gennaio 2017 la lista di mobilità non è alimentata da nuovi ingressi, progressivamente pertanto assottigliandosi, anche se rimane aperta la possibilità di nuovi avvisi per i lavoratori ancora iscritti alla stessa.

Data la perdurante mancanza della convenzione quadro nazionale prevista dal D.Lgs n. 150/2015, è ancora possibile per le pubbliche amministrazioni domandare l'assegnazione di lavoratori aventi le caratteristiche predette da utilizzare nel periodo richiesto e, comunque, nei limiti temporali in cui i lavoratori percepiscono il trattamento previdenziale INPS.

In tale contesto si inserisce il noto impegno dell'Amministrazione regionale a sostegno degli Uffici giudiziari del Veneto, dimostrato, tra l'altro, dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1513 del 10 ottobre 2016, in forza della quale sono state messe alla disposizione degli uffici giudiziari oltre 20 unità, e la n. 1492 del 18 settembre 2017, che, analogamente a quanto si intende operare con il presente atto, ha assunto una spesa di euro 20.000,00 per oneri connessi all'acquisizione di lavoratori da impiegare in ASU. Il presente provvedimento si pone quindi in linea di continuità con tale impegno.

Ai fini della concreta attuazione della collaborazione istituzionale, si sottopone all'approvazione della Giunta regionale uno schema di convenzione, **Allegato A** al presente provvedimento e che ne forma parte integrante, con gli Uffici giudiziari del Veneto, come previsti in via generale dal Regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 e comunque come attualmente rinvenibili all'interno del sito istituzionale del Ministero di Giustizia.

Il citato schema di convenzione verrà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Direttore della Direzione Organizzazione e Personale quale soggetto a cui è attribuita la disponibilità delle risorse destinate al pagamento di oneri contributivi e assicurativi obbligatori dovuti per il personale in organico presso la Regione del Veneto - Giunta regionale, fatto salvo che i lavoratori in ASU non sono legati da rapporto di lavoro subordinato con l'ente utilizzatore, diretto e indiretto.

L'accordo prevede che la Regione, tramite la competente Direzione Lavoro, chieda l'assegnazione di un numero concordato di lavoratori per lo svolgimento di ASU, e destini tali lavoratori presso gli uffici giudiziari, non potendo questi ultimi procedere ad una chiamata diretta, in quanto privi di risorse per il pagamento degli oneri assicurativi.

Sarà pertanto la Regione a prevedere le risorse necessarie per il pagamento degli oneri assicurativi, calcolati sulla base della retribuzione e ammontanti al 7 per mille della stessa, cioè circa 10 euro al mese per ogni lavoratore, nei limiti della somma complessiva di Euro. 10.000,00. Per quanto riguarda, invece, l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, che

secondo l'art. 26, comma 8, d.lgs. 150/15 deve essere attivata, considerato che il premio per l'assicurazione del predetto rischio è determinata in base alle retribuzioni corrisposte e che ai lavoratori in ASU non sono erogate retribuzioni, non vi sono ulteriori costi per l'Amministrazione regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il Regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 468 del 1° dicembre 1997 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge 223 del 23 luglio 1991 "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150, in particolare l'art. 26;

Vista la Legge regionale 13/03/2009 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 2, comma 2, della L.R. 54/2012 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;

Vista la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

Vista la Legge regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020;

Viste le deliberazioni n. 1513 del 10 ottobre 2016 e n. 1492 del 18 settembre 2017;

Vista la deliberazione n. 10 del 5 gennaio 2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al "Bilancio di previsione 2018-2020";

Vista il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11 gennaio 2018 di approvazione del bilancio finanziario gestionale 2018-2020;

Vista la deliberazione n. 81 del 26.01.2018 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020.

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare lo "Schema di convenzione per l'utilizzo diretto di lavoratori in attività socialmente utili presso gli Uffici giudiziari del Veneto", **Allegato A** alla presente deliberazione e che ne forma parte integrante, che per la Regione del Veneto sarà sottoscritta dal Direttore della Direzione Organizzazione e Personale;
3. di determinare in euro 10.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Organizzazione e personale, a valere sui capitoli di spesa obbligatoria relativi ai pagamenti degli oneri assicurativi INAIL del bilancio di previsione 2018/2020;
4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale e il Direttore della Direzione Lavoro, ciascuno per le parti di propria competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26, comma 1, del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, nonché nel sito internet della Regione Veneto.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 294 del 13 marzo 2018

pag. 1 di 4

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DIRETTO DI LAVORATORI
SOCIALMENTE UTILI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DEL VENETO**

TRA

La Regione del Veneto (P.I. 80007580279) con sede legale in Venezia – Dorsoduro 3901, nella persona di, che interviene nel presente atto in qualità di Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, a ciò autorizzato con DGR n. del.....;

(indicazione dell'Ufficio giudiziario con il quale si sottoscrive la convenzione) con sede in, nella persona di, che interviene nel presente atto in qualità di....., domiciliato per la propria carica presso la sede di (sede dell'Ufficio giudiziario).....; di seguito congiuntamente "le parti",

PREMESSO CHE

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, all'art. 15 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- è ancora, possibile, ai sensi del combinato disposto dal D.Lgs. n. 468 del 1997 e dal D.Lgs. n. 150 del 2015, per le Pubbliche Amministrazioni, chiedere ai servizi per l'impiego pubblici l'assegnazione di lavoratori percettori dell'indennità di mobilità e iscritti nella relativa lista detenuta dai servizi per l'impiego, oppure lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore, e poterli utilizzare nel periodo previsto e comunque nei limiti in cui i lavoratori percepiscono il trattamento previdenziale dell'INPS;
- che, sempre ai sensi del medesimo combinato disposto, agli stessi lavoratori, se utilizzati per 20 ore settimanali, non compete alcun importo integrativo;
- 'è stata ravvisata la necessità di attivare forme di collaborazione tra la Regione del Veneto e gli Uffici giudiziari presenti nel territorio, allo scopo di trovare parziale rimedio alle criticità funzionali di questi ultimi, dovute ad una situazione di carenza di personale amministrativo;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1.

Oggetto

1. La premessa accettata dalle parti fa parte integrante del presente atto.
2. La Regione del Veneto, di seguito denominata "Regione" e (indicazione dell'Ufficio giudiziario con il quale si sottoscrive la convenzione), di seguito denominato "Ufficio giudiziario" stabiliscono di realizzare forme di collaborazione al fine di trovare una soluzione alle criticità funzionali di questi ultimi, dovute ad una situazione di carenza di personale amministrativo.
3. Oggetto specifico dell'accordo è l'avvio di lavoratori socialmente utili da destinare all'Ufficio giudiziario per un impegno massimo individuale di 20 ore settimanali: tale utilizzo non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro, né il pagamento di una retribuzione.



884784ed



Art. 2.**Numero, mansioni ed inserimento dei lavoratori coinvolti**1. *Lavoratori coinvolti - "Lavoratori socialmente utili".*

Il numero di lavoratori che verranno coinvolti dalla Regione ai fini indicati nella presente convenzione è di unità, divisi tra impiegati e operai; gli stessi lavoratori dovranno essere iscritti nelle liste di mobilità e percettori della relativa indennità.

2. *Mansioni ed inserimento.*

Le mansioni ed attività che saranno chiamati a svolgere riguardano l'ambito dei lavori d'ufficio, ovvero: il protocollo, l'archiviazione di documenti, l'uso di sistemi informatici di scritturazione e di registrazione dati, la trasmissione di atti e documenti via posta elettronica e posta elettronica certificata, l'effettuazione di fotocopie.

3. *Requisiti morali. Privacy e riservatezza.*

I lavoratori di cui alla presente convenzione dovranno possedere i requisiti delle qualità morali e di condotta irreprensibile previsti dall'art. 35 comma 6, d.lgs. n. 165/2001; il personale che opererà presso l'Ufficio giudiziario dovrà sottoscrivere un documento formale in cui si impegnerà a garantire la riservatezza degli atti e dei documenti trattati e il rispetto della *privacy* delle persone coinvolte.

Art. 3.**Impegni dell'Ufficio giudiziario**

1. L'Ufficio giudiziario si impegna a fornire alla Direzione Lavoro della Regione il fabbisogno relativo all'avvio dei lavoratori socialmente utili, con le seguenti informazioni: numero lavoratori, durata dell'utilizzo, contenuti dell'attività, qualifica e requisiti richiesti, Ccnl applicato.
2. L'Ufficio giudiziario si impegna a comunicare alla Direzione Lavoro della Regione, responsabile dell'esecuzione della convenzione e, per conoscenza, alla Direzione Organizzazione Personale della Regione, entro e non oltre una settimana prima dell'avvio, della conclusione e dell'eventuale proroga, i seguenti elementi, utili per effettuare la denuncia nominativa nel sistema informativo CoVeneto:
 - a) dati anagrafici, codice fiscale, residenza dei lavoratori utilizzati;
 - b) data di inizio, di conclusione o di eventuale proroga dell'incarico;
 - c) profilo del lavoratore;
 - d) articolazione dell'orario di lavoro;
 - e) ogni altro elemento informativo utile per consentire alla Regione la copertura assicurativa Inail contro le malattie professionali e la responsabilità civile presso terzi.
3. L'Ufficio giudiziario, entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno, si impegna a comunicare alla medesima Direzione Lavoro della Regione il riepilogo annuale relativo ai lavoratori utilizzati in attività socialmente utili nell'anno precedente, notiziando per conoscenza la Direzione Organizzazione e Personale della Regione che provvederà alla compilazione del modello 770.
4. L'impiego di lavoratori socialmente utili determina, da parte dell'Ufficio giudiziario, il rispetto delle norme della sicurezza negli ambienti di lavoro con oneri a loro carico. In particolare, nel caso il lavoratore venga adibito a mansioni previste nel documento di valutazione dei rischi



884784ed



(DVR) redatto dalle amministrazioni utilizzatrici, le stesse devono provvedere a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e dal relativo DVR e, quindi, alla formazione, all'addestramento, all'espletamento delle visite mediche di idoneità, all'utilizzo di misure di prevenzione e protezione, dispositivi di protezione individuale e quant'altro.

5. Per ciascun lavoratore attivato la scadenza della missione non potrà essere successiva al 31 dicembre di ogni anno.
6. L'Ufficio giudiziario dovrà comunicare formalmente alla Direzione Lavoro e alla Direzione Organizzazione e Personale della Regione eventuali proroghe dei lavoratori in essere, nel rispetto della scadenza massima delle proroghe stesse al 31 dicembre di ciascun anno. In caso di mancata proroga gli stessi cesseranno alla data stabilita.

Art. 4.

Impegni della Regione

1. La Direzione Lavoro della Regione, sulla base del fabbisogno di cui al precedente art. 3, comma 1, si impegna ad individuare ed assegnare all'Ufficio giudiziario i lavoratori suddetti, selezionati tra quelli in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere, con priorità per i domiciliati nel comune in cui è ubicata la sede di lavoro e secondo il maggior periodo residuo di trattamento previdenziale.
2. La Direzione Lavoro della Regione, si impegna, conseguentemente all'avvio dei lavoratori suddetti e, per il tramite della Direzione Organizzazione e Personale, ad attivare la copertura assicurativa Inail contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Detta copertura dovrà sussistere al momento dell'avvio dell'attività presso gli Uffici.
3. La Regione si impegna, sulla base del riepilogo di cui all'art. 3 comma 3, ad effettuare la compilazione del modello 770.

Art. 5.

Durata

1. La presente Convenzione ha durata fino al 31 dicembre, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
2. La presente Convenzione, alla scadenza, non potrà essere tacitamente rinnovata.
3. La stessa potrà essere rinnovata, prima della sua scadenza, mediante atto scritto anche nella forma dello scambio di lettere sottoscritte digitalmente tra il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale della Regione e il sottoscrittore del presente atto per conto dell'Ufficio giudiziario.

Art. 6.

Rapporti finanziari

1. Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione non comporta oneri finanziari, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, a carico della Regione e salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 4, a carico dell'Ufficio giudiziario.



884784ed



ALLEGATO A DGR nr. 294 del 13 marzo 2018

pag. 4 di 4

Art. 7.**Tutela dei dati personali**

1. I dati personali di cui le parti hanno disponibilità in conseguenza dell'esecuzione della presente convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla medesima.

Art. 8.**Controversie**

1. Ogni e qualsiasi questione che dovesse insorgere tra le parti in relazione al contenuto della presente convenzione e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. IL foro competente è in via esclusiva quello di Venezia.

La presente convenzione è da considerarsi esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tab. All. B al D.P.R. 642/72.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Venezia,

Regione del Veneto

(denominazione dell'Ufficio giudiziario
firmatario della convenzione)



884784ed

